



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

COPIA

DETERMINAZIONE N. 176 dd. 12 agosto 2026

**del Responsabile
del Servizio Segreteria**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FONDO STRADALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA "STRAMAIOLO" E DELLA VIABILITÀ FORESTALE DI TIPO A) DENOMINATA "CONTE MIRAFIORI". AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: I17H26000500004 - CIG: BC20D5BE97.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FONDO STRADALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA "STRAMAIOLO" E DELLA VIABILITÀ FORESTALE DI TIPO A) DENOMINATA "CONTE MIRAFIORI". AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: I17H26000500004 - CIG: BC20D5BE97.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 99 di data 04.06.2026 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica la perizia tecnica di spesa redatta in data 29.05.2026 dal geom. Filippi Sebastiano del Servizio tecnico comunale, riportante un quadro economico complessivo di euro 39.652,00, di cui per lavori euro 25.488,90 e per spese a disposizione dell'amministrazione euro 14.163,10, per la manutenzione e messa in sicurezza del fondo stradale della viabilità comunale denominata "Stramaiolo" nel tratto compreso tra malga Stramaiolo Bassa e malga Stramaiolo Alta, e della viabilità forestale di "tipo A" denominata "Conte Mirafiori" (identificate dalle pp. ff. 6760 e 6785 C.C. Bedollo), di accesso a varie aree boscate di proprietà comunale, al fine di permettere il transito dei mezzi per il trasporto del legname verso valle in condizioni di sicurezza;
- con propria determinazione n. 127 di data 17.06.2026 è stata approvata a tutti gli effetti la perizia tecnica di spesa.

Richiamato l'art. 50 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 36/2023, ove si stabilisce che per i lavori, di importo inferiore a euro 150.000,00, è ammesso l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Considerato che con procedura telematica n. PI247234-26 del 10.06.2026 si procedeva a richiedere offerta per l'affidamento dei lavori di sistemazione delle viabilità citate, per un valore a base d'asta di euro 25.488,90,00 comprendenti oneri sicurezza e costi per la manodopera alla ditta SOCIETÀ AGRICOLA BERNARDI S.r.l. con sede legale a Tremosine (BS) fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 19.06.2026 alle ore 12.00.

Visto che con verbale protocollo n. 4301 del 23.06.2026 veniva eseguita l'apertura della busta amministrativa e di quella economica che acclarava un'offerta al prezzo di euro 22.634,00 con un ribasso offerto del 10,0023% più oneri per la sicurezza pari a euro 339,38 per complessivi euro 22.973,38.

Ritenuta congrua l'offerta come sopra descritta e considerata la natura della prestazione, la scelta del fornitore che tiene conto del grado di specializzazione, in relazione alla necessaria garanzia di qualità richiesta.

Ritenuto di affidare alla ditta SOCIETÀ AGRICOLA BERNARDI S.r.l., via della Berna n. 9, fraz. Vesio, Tremosine (BS) CF. e P.IVA 03271590980 l'incarico di esecuzione dei lavori di manutenzione del fondo stradale della viabilità comunale denominata "Stramaiolo" e della viabilità forestale di tipo A denominata "Conte Mirafiori", alle condizioni dell'offerta presentata

Considerando che è stata effettuata la verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria, con esito positivo.

Ritenuto di aggiudicare alla suddetta ditta il servizio di cui in oggetto.

Visti:

- la L.P. 23/1990 e ss.mm. e il relativo regolamento di esecuzione;
- il D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 126 del Codice degli enti Locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 17.12.2025 avente ad oggetto: "Approvazione DUP 2026 - 2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17.12.2025 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio finanziario e nota di aggiornamento 2026 - 2028";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 07.01.2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 - 2028".

Visto il decreto Sindacale n. 01/2026 di data 07.01.2026, prot. n. 3010 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario rag. Martina Santuari.

Vista l'istruttoria interna dell'ufficio competente, in merito alla correttezza e alla legittimità della proposta della presente determinazione.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di affidare alla ditta SOCIETÀ AGRICOLA BERNARDI S.r.l., via della Berna n. 9, fraz. Vesio, Tremosine (BS) CF. e P.IVA 03271590980, i lavori di manutenzione del fondo stradale della viabilità comunale denominata "Stramaiolo" e della viabilità forestale di tipo A denominata "Conte Mirafiori", al prezzo di euro 22.973,38 oltre a IVA 22%, comprensivi di euro 339,38 per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di euro 28.027,52 IVA inclusa;
2. di stabilire che l'importo contrattuale è quindi pari a euro 22.973,38 oltre all'IVA 22% ossia euro 28.027,52;
3. di approvare lo schema di contratto allegato;
4. di stabilire che l'assegnatario dell'incarico assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
5. di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

6. di dare atto che l'opera risulta inserita nel bilancio pluriennale 2026-2028 come segue:

capitolo	missione	programma	titolo	macroaggregato
8110/73	10	5	2	2

e che risulta finanziata con avanzo di amministrazione;

7. di sub-impegnare alla prenotazione n. 297/2026 assunta con determinazione 127 del 17.06.2026 sul capitolo 8110/73 l'importo contrattuale di euro 28.027,52;
8. di dare atto che il codice CUP è il seguente: I17H26000500004;
9. di dare atto che il codice CIG è il seguente: BC20D5BE97;
10. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Bedollo;
11. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bedollo,

12 agosto 2026

Il Segretario Comunale a Scavalco

F.to dott.ssa Mariuccia Cemin

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, espresso ai sensi dell'art. 191 – comma 1 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 01.06.2020.

Bedollo,

12 agosto 2026

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Martina Santuari

Copia conforme all'originale.

Bedollo, 13 agosto 2026

Il Segretario Comunale A Scavalco

dott.ssa Mariuccia Cemin



Allegato parte integrante e sostanziale alla

☐ Deliberazione n. _____ del _____ di GC/CC

☒ Determinazione n. 126 del 12/08/26

Il Segretario Comunale



PROVINCIA DI TRENTO

N. _____ /REP. ATTI PRIVATI

OGGETTO: contratto di appalto “lavori di manutenzione del fondo stradale della viabilità comunale denominata “Stramaiole” e della viabilità forestale di tipo a denominata “Conte Mirafiori” (CUP I17H26000500004 – CIG BC20D5BE97).

Tra i Signori: -

a. **ALICE ANDREATTA** nata a Trento il 08/01/1982, responsabile del servizio tecnico del Comune di Bedollo - il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 80005890225.

b. **MARCO BERNARDI** nato a Trento il 18/08/1969, il quale agisce in nome e per conto dell'impresa SOCIETÀ AGRICOLA BERNARDI s.r.l., con sede a Tremosine (BS), fraz. Vesio, via della Berna n.9, CF. e P.IVA n. 03271590980.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 04/06/2026 è stata approvata in linea tecnica la perizia tecnica di spesa dei lavori di “manutenzione del fondo stradale della viabilità comunale denominata “Stramaiole” e della viabilità forestale di tipo a denominata “Conte Mirafiori”;

- che con determinazione n. 127 di data 17/06/2025 è stata approvato a tutti gli effetti la perizia tecnica di spesa, nonché le modalità a contrarre;

- che a seguito di affidamento diretto, eseguito tramite la piattaforma certificata CONTRACTA è pervenuta l'offerta della dell'impresa SOCIETÀ AGRICOLA BERNARDI s.r.l., con sede a Tremosine (BS), fraz. Vesio, via della Berna n.9, con un ribasso del 10,0023% sull'importo a base d'asta, al corrispettivo complessivo presunto di € 22.973,38 (diconsi euro ventidue mila novecentosettantatre virgola trentotto centesimi) comprensivo di € 339,38 per oneri di sicurezza.

Dato atto che il Comune finanzia l'intervento mediante avanzo di amministrazione;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate, stipulano tra loro il seguente contratto d'appalto.

ART.1

(oggetto del contratto)

Il Responsabile del Servizio tecnico Ing. Alice Andreatta in nome e per conto del Comune di Bedollo, affida all'impresa "SOCIETÀ AGRICOLA BERNARDI s.r.l.", che accetta e che, per semplificazione, d'ora in avanti sarà indicata come "aggiudicataria", l'appalto dei lavori di "manutenzione del fondo stradale della viabilità comunale denominata "Stramaiolo" e della viabilità forestale di tipo a denominata "Conte Mirafiori"", alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145 ed inoltre:

- Nell'elenco descrittivo delle voci (elenco prezzi).
- Negli elaborati di progetto.

Che costituiscono, anche se formalmente non allegati, parte integrante del presente contratto.

ART. 2

(dichiarazione conoscenza luoghi)

L'impresa aggiudicataria dichiara di avere perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori; dichiara inoltre che l'opera è attualmente realizzabile sulla base del progetto di gara.

ART. 3

(corrispettivi e pagamenti)

Il presente contratto è stipulato a misura.

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovuto dal Comune all'aggiudicataria, è stabilito in presunti € **22.973,38** (diconsi euro ventidue mila novecentosettantatre virgola trentotto centesimi) comprensivo di € 339,38 per oneri di sicurezza per oneri di sicurezza, corrispondente un ribasso pari del 10,0023% (vedi verbale gara telematica su Contracta di data 23/06/2026 prot. n. 4301), più IVA 22%, e sarà determinato a misura secondo le norme vigenti di contabilità dei lavori pubblici.

Il pagamento delle opere eseguite, avverrà a seguito dell'approvazione della contabilità finale dei lavori.

ART. 4

(subappalto)

È escluso il subappalto.

ART. 5

(durata dei lavori – penali)

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in **n. 60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si conviene altresì che il tempo contrattuale tiene conto delle ferie contrattuali e dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione dei lavori è pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale, per ogni giorno di ritardo.

ART. 6

(cauzione definitiva)

Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto non è prevista la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

ART. 7

(contabilità)

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dalla Direzione Lavori, entro quattro mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore Lavori.

ART. 8

(requisiti)

Qualora sussista una causa di divieto come indicati dagli artt. 94-95, del D.Lgs 36/2023 e nell'allegato 1 al D.Lgs. 08.08.1994 n. 490, o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione può recedere dal presente contratto, fatti salvi il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 9

(cessione del contratto)

È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità, come stabilito dalla normativa vigente.

ART. 10

(enti previdenziali)

L'impresa trasmetterà all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici; trasmetterà altresì periodicamente all'Amministrazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, il tutto come previsto dalla normativa vigente.

ART. 11

(tracciabilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore è tenuto a rispettare quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'appaltatore è tenuto: a comunicare i dati identificativi del conto corrente bancario, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente bancario dedicato al presente appalto; ad effettuare tutti gli incassi e i pagamenti relativi al presente appalto mediante il conto corrente comunicato alla stazione appaltante, indicando per ciascun movimento, anche se riguardante subappaltatori, subcontraenti o fornitori, il codice del progetto (C.U.P.) comunicato dalla stazione appaltante; ad inserire, a pena di nullità, nei contratti stipulati con i subappaltatori, i subcontraenti e i fornitori relativi al presente appalto la clausola che obbliga i medesimi ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; a trasmettere all'amministrazione appaltante, a sua richiesta, i contratti di cui al periodo precedente per la verifica di cui al comma 9 dell'articolo citato.

È stabilita la clausola risolutiva espressa da attivare nei casi in cui incassi/pagamenti siano effettuati senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. o in difformità di quanto previsto dall'articolo 3 citato. In tale caso la stazione appaltante procede all'immediata risoluzione del presente contratto di appalto.

ART.12

(disposizioni anticorruzione)

L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Bedollo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso comune nei confronti della medesima impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal piano anticorruzione adottato dal Comune di Bedollo e dal Codice di comportamento del Comune di Bedollo adottato con deliberazione della Giunta comunale nr. 6 dd. 19/01/2023.

ART.13

(elezione di domicilio)

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatrice elegge il proprio domicilio in Bedollo presso il municipio. Le notificazioni o comunicazioni fatte a tale domicilio al capo cantiere o all'incaricato dell'appaltatrice dall'amministrazione o dal Direttore dei lavori si considerano fatte personalmente al legale rappresentante dell'appaltatrice stessa.

La ditta appaltatrice si obbliga a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione del domicilio eletto e della propria sede legale che dovesse intervenire nel corso della realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto.

ART. 14

(tutela dei lavoratori)

A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 ed art. 32 della L.P. 2/2016, l'Appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia Autonoma di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa e scuola edile

di Trento, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell'art. 7 del capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore. A norma dell'art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall'appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro anche in corso d'opera detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 13 del capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all'appaltatore, procederà alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l'integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti.

ART. 15 *(oneri fiscali)*

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatrice, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo dei lavori grava sul Comune di Bedollo.

ART. 16
(controversie)

Eventuali controversie non definite mediante la procedura di accordo bonario. verranno decise dalla magistratura ordinaria, del Foro competente di Trento.

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le vigenti norme sui lavori pubblici di interesse provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bedollo 24/09/2025

IL COMUNE DI BEDOLLO

LA DITTA AGGIUDICATARIA

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

SOCIETÀ AGRICOLA BERNARDI S.R.L.

(Ing. Alice Andreatta)

(Bernardi Marco)

Atto firmato digitalmente (*)

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).